

Att.: Tutti gli Organismi di Certificazione accreditati in Europa ISO/IEC 17021, UNI CEI EN 45011, ISO/IEC 17065

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2013UTN064

Milano, 25/09/2013

**Oggetto: Circolare Accredia: informativa in merito all'accreditamento dei Regolamenti della famiglia "END OF WASTE" - Regolamento n° 715/2013 sui rottami di rame**

Facendo seguito alla ns. Circolare DC2013UTN034, del 2.5.2013, che informava sull'accreditamento a fronte dei Regolamenti della famiglia "EoW" (Regolamento n° 333/2011 in merito ai rottami di ferro, acciaio e alluminio, e il Regolamento n. 1179/2012 in merito ai rottami di vetro), di seguito forniamo alcuni chiarimenti sul Regolamento n° 715/2013 in merito ai rottami di rame.

### **1) Rottami di rame - Il Regolamento n° 715/2013**

Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Regolamento sarà pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all'atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate al punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell'allegato I.

Anche in questo caso, come per i regolamenti precedenti, il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Anche in questo caso è necessario attivare un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri (di recupero) stabiliti all'art. 3.

La conformità del sistema (art. 5, comma 5 e seguenti) deve essere accertata da un *organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione a norma di detto regolamento (...).* Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

*Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici Nace, come specificato nel regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:*

- a) \* Codice Nace 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure
- b) \* Codice Nace 24 (Attività metallurgiche), in particolare il codice 24.44 (Produzione di rame).

*L'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.*

Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da uno dei seguenti soggetti:

a) un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione "orizzontale" positiva per tale attività dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008;

b) un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 che è anche sottoposto a una valutazione orizzontale a norma dell'articolo 31 del suddetto regolamento.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un'abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (Ce) n. 765/2008, o dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/Ue.

Il produttore consente l'accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

Anche in questo caso, dal testo del Regolamento non è chiaro quale sia la norma di accreditamento e quale quella di certificazione, mentre sono stati chiariti i settori di riferimento per la certificazione (sebbene apparentemente solo per quanto concerne l'accREDITamento Emas).

Si ricorda nel merito la posizione di EA già riportata nella ns. circolare DC2013UTN034 del 2.5.2013, che, si ricorda, è stata ribadita nella successiva *EA Resolution 2013 (31) 30* adottata dall'Assemblea Generale di EA il 29 e 30 Maggio 2013, sulla possibilità di procedere con l'accREDITamento dei Regolamenti EoW anche facendo riferimento alla EN 45011 / ISO 17065.

Rimane ovviamente facoltà degli Organismi di Certificazione richiedere o meno l'accREDITamento. L'eventuale obbligo dovrà essere statuito dall'Autorità competente in materia. Si ricorda che Accredia, se richiesta, potrà però confermare ad altri Enti nazionali di AccREDITamento, o Autorità competenti, il possesso di un valido accREDITamento solo per quei soggetti nel cui scopo di accREDITamento sono riportati in maniera esplicita i Regolamenti EoW e i relativi tipi di prodotto.

Per facilità di lettura, si riportano nella tabella seguente anche le decisioni già assunte in merito al Regolamento n°. 333/2011 e al Regolamento n. 1179/2012.

### 1) Norma e regole di AccREDITamento

Norma di accREDITamento	UNI CEI EN 45011 o ISO/IEC 17065
Criteri di competenza Gruppo di Verifica	Si rimanda ai requisiti riportati nei regolamenti EoW.  In particolare, è richiesta agli Odc la dimostrazione della: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit</li> <li>• Conoscenza specifica del regolamento applicabile</li> <li>• Competenza per gli schemi SGQ o SGA, nei settori: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Regolamento n. 333/2011: settori IAF 24 o 39 o 17</li> <li>✓ Regolamento n. 1179/2012: settori IAF 24 o 39 o 15</li> <li>✓ Regolamento n. 715/2013: settori IAF 24 o 39 o 17</li> </ul> </li> </ul>
Criteri di competenza del Decision Maker	Si rimanda ai requisiti riportati nei regolamenti EoW.  In particolare, è richiesta agli Odc la dimostrazione della: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conoscenza specifica del regolamento applicabile</li> <li>• Competenza per gli schemi SGQ o SGA, nei settori: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Regolamento n. 333/2011: settori IAF 24 o 39 o 17</li> <li>✓ Regolamento n. 1179/2012: settori IAF 24 o 39 o 15</li> <li>✓ Regolamento n. 715/2013: settori IAF 24 o 39 o 17</li> </ul> </li> </ul>

Tempi di verifica per ogni Regolamento EoW	<p>Verifica Iniziale</p> <p>Almeno 1 giorno-uomo on site se l'azienda non è già certificata (ISO 9001 o ISO 14001 o per un differente Regolamento EoW) per processi pertinenti al Regolamento EoW applicabile.</p> <p>Se l'azienda è già certificata ISO 9001 o ISO 14001 o per un differente Regolamento EoW, la verifica on site deve durare almeno 0,5 giorni-uomo, a condizione che la verifica venga condotta nelle stesse giornate, o comunque entro 3 mesi, ma in quest'ultimo caso la verifica deve essere condotta dallo stesso ispettore.</p> <p>Rinnovo triennale</p> <p>Si applicano gli stessi criteri utilizzati per la verifica iniziale</p>
Muti-Site	<p>Occorre verificare tutti i siti.</p> <p>La verifica on site deve durare almeno 0,5 giorni-uomo per ogni sito successivo al primo, anche se condotta negli stessi giorni di una verifica ISO 9001 o ISO 14001.</p>
Certificato	Deve fare riferimento al regolamento applicabile e al relativo Prodotto (ferro, vetro, rame..)
Trasferimento dei certificati	Si applica, per quanto applicabile, la IAF MD 02

## 2) Processo di Accredimento

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 per la presentazione delle domande di accreditamento ed estensione (Es: per la pratica di estensione, l'Odc deve già aver rilasciato almeno due certificazioni nel Regolamento EoW oggetto di estensione).

<p>Odc già accreditato per lo schema Prodotto e contemporaneamente già accreditato ISO/IEC 17021, schemi ISO 9001 o ISO 14001, <u>per almeno</u> uno dei settori pertinenti allo specifico Regolamento EoW</p> <p>oppure</p> <p>Odc già accreditato per un altro Regolamento EoW</p>	<p>Se</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Odc risulta già accreditato da Accredia per gli schemi ISO 9001 o ISO 14001 nei settori sotto riportati, <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Regolamento n. 333/2011: settori IAF 24 o 39 o 17</li> <li>○ Regolamento n. 1179/2012: settori IAF 24 o 39 o 15</li> <li>○ Regolamento n. 715/2013: settori IAF 24 o 39 o 17</li> </ul> </li> <li>• oppure se è già accreditato per un altro Regolamento EoW</li> </ul> <p>è sufficiente fare un esame documentale per lo specifico Regolamento EoW, della durata di 0,5 giorni-uomo.</p>
<p>Odc già accreditato per lo schema Prodotto e contemporaneamente Odc già accreditato ISO/IEC 17021, schemi ISO 9001 o ISO 14001, <u>ma in nessuno</u> dei settori pertinenti allo specifico Regolamento EoW</p>	<p>Se l'Odc risulta già accreditato da Accredia per gli schemi ISO 9001 o ISO 14001 ma NON nei settori sotto riportati,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento n. 333/2011: settori IAF 24 o 39 o 17</li> <li>• Regolamento n. 1179/2012: settori IAF 24 o 39 o 15</li> <li>• Regolamento n. 715/2013: settori IAF 24 o 39 o 17</li> </ul> <p>è necessario fare un esame documentale per ogni Regolamento EoW, della durata di 0,5 giorni-uomo.</p> <p>Inoltre, dovrà essere condotta una verifica in accompagnamento con Accredia per ogni Regolamento EoW.</p>
<p>Odc già accreditato per lo schema Prodotto ma non accreditato ISO/IEC 17021</p>	<p>Se l'Odc non è accreditato da Accredia per gli schemi ISO 9001 o ISO 14001 è necessario fare un esame documentale per ogni Regolamento EoW, della durata di 1 giorni-uomo.</p>

	Inoltre, dovrà essere condotta una verifica in accompagnamento con Accredia per lo specifico Regolamento EoW.
OdC non accreditato per lo schema Prodotto	Esame documentale e Verifica in sede, con la durata e modalità previste per i nuovi accreditamenti.  Per valutare se sia necessario o meno condurre una verifica in accompagnamento si applicano i criteri sopra riportati, con riferimento all'eventuale accreditamento ISO / IEC 17021 già posseduto.

Documentazione da presentare ad Accredia per l'esame documentale

- a) Lista di riscontro o linea guida o istruzioni predisposte dall'OdC per il GVI
- b) Curricula degli ispettori e dei Decision Maker
- c) Modulo del Rapporto di visita
- d) Attestato/Certificato rilasciato dall'OdC
- e) Lista dei certificati già emessi, e delle prossime attività di verifica (nel caso sia necessario condurre una verifica in accompagnamento)
- f) Per gli OdC NON accreditati ISO/IEC 17021, occorre inviare anche le procedure / regolamenti contrattuali applicabili alla verifica EoW, nonché le procedure interne per la gestione della pratica di certificazione.
- g) Per gli OdC NON accreditati Prodotto, oltre ai documenti sopra riportati, occorre inviare la documentazione richiesta nella domanda di accreditamento.

Questa decisione sarà applicabile a tutti i Regolamenti EoW (applicando le pertinenti modifiche riferite ai settori IAF di competenza richiamati nei singoli Regolamenti EoW) salvo diversa comunicazione da parte di ACCREDIA.

DIRETTORE di DIPARTIMENTO  
(Dr. Emanuele Riva)

